



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ROBERTA CRUCITTI	Presidente
ANDREINA GIUDICEPIETRO	Consigliere
MARIA CLARA SALI	Consigliere
GIANLUCA BORDON	Consigliere rel.
MARCELLO MARIA FRACANZANI	Consigliere

Oggetto:

società estinta distribuzione di utili extracontabili

A.C. 19/3/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4726/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del
Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

██████████ e ██████████

-intimati-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte n. 891/2016, depositata l'8/7/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/3/2026 dal
Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. ██████████ e ██████████ ricevevano avvisi di
accertamento, ai fini Irpef, per l'anno d'imposta 2007, emessi in
conseguenza di un accertamento induttivo di maggiori redditi nei



confronti di [redacted] srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza 24/3/2009. Nei confronti della società era stato emesso un PVC della Guardia di Finanza, che aveva contestato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti negli anni 2006 e 2007 e ritenuto che il trasferimento delle quote societarie alla fine del 2007 fosse strumentale all'occultamento delle scritture contabili. Al PVC era seguito un avviso di accertamento societario con destinatari il curatore [redacted] [redacted] il socio [redacted] [redacted] e gli amministratori [redacted] (dal 25/7/2003 al 31/12/2007) e [redacted] (dal 31/1/2008 al 24/3/2009).

2. Con distinti ricorsi [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] avevano contestato che l'avviso di accertamento societario era stato emesso nel 2012 nei confronti di una società oramai estinta. Non essendo più né amministratori né soci, avevano legittimamente rifiutato il ritiro delle notifiche. Con la sentenza n. 230/2014 la CTP di Torino, dopo averli riuniti, accoglieva i ricorsi, ritenendo che l'estinzione della società fosse "nota" all'Ufficio e che i ricorrenti avessero legittimamente rifiutato le notifiche dell'avviso di accertamento societario, poiché l'avviso li aveva qualificati come "soci" sebbene al momento della notifica non erano più intestatari delle quote della società. La chiusura del fallimento aveva comportato l'estinzione della società a prescindere dal fatto che il curatore avesse chiesto la sua cancellazione dal registro delle imprese. L'obbligazione tributaria societaria avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti di coloro che risultavano soci al momento dell'estinzione della società. Gli avvisi di accertamento impugnati relativi all'Irpef erano, seguendo la stessa impostazione dell'Ufficio, privi di un valido atto prodromico.

3. La CTR del Piemonte, con la sentenza n. 891/2016, confermava la decisione di primo grado. Dopo aver premesso l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 non potesse applicarsi retroattivamente perché norma sostanziale, il giudice di appello riteneva:



- che dalla visura camerale risultava che [redacted] srl fosse stata cancellata dal registro delle imprese in data 5/5/2011 anteriormente all'emissione degli avvisi e che la cancellazione avesse precluso ogni accertamento nei confronti della società;

- che la giuridica inesistenza dell'accertamento nei confronti della società aveva comportato la nullità degli accertamenti rivolti ai soci, non essendo ammissibile sul piano logico-giuridico l'imputazione ai soci di redditi di soggetto non più esistente;

- che, inoltre, l'avviso di accertamento era stato notificato erroneamente ai ricorrenti perché l'unico soggetto legittimato a impugnare l'avviso sarebbe stato il nuovo amministratore della società [redacted]

La CTR rigettava anche l'appello incidentale dei soci, non essendo ravvisabile una responsabilità dell'Agenzia delle entrate per non aver annullato gli avvisi in via di autotutela.

4. L'Agenzia ha proposto ricorso con tre motivi mentre i contribuenti, nonostante la notifica del 6/2/2017 presso il difensore domiciliatario, sono rimasti intimati.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Appare opportuno, tenuto conto del suo contenuto, esaminare per primo il terzo motivo del ricorso. Con il terzo motivo, rubricato «art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 38 e 60 d.p.r. 600/73 e dell'art. 21bis l. 241/90 e dell'art. 159, comma 1, c.p.c.», l'Agenzia delle entrate deduce che, anche dando per ammesso che l'avviso societario fosse affetto da vizi propri, era errato farne discendere la nullità degli atti impositivi attinenti ai soci. Nel caso di rettifica del reddito di una società a ristretta base sociale, il reddito è imputabile ai soci sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio. Eventuali errori relativi alla procedura di notificazione dell'avviso societario, non determinano



una nullità degli atti impositivi nei confronti dei soci. Anche se l'avviso societario non fosse divenuto definitivo, i soci avrebbe potuto impugnare sia l'avviso loro destinato che quello destinato alla società, facendo valere vizi dell'avviso societario.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Con gli avvisi impugnati i soci erano chiamati a rispondere di debiti tributari propri (IRPEF e addizionali), per non aver dichiarato redditi di capitale relativi all'anno d'imposta 2007 distribuiti da [REDACTED] srl, della cui compagine sociale gli intimati avevano fatto parte sino alla fine del 2007. Si discute di un anno precedente sia alla dichiarazione di fallimento che alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Nel caso di società a ristretta base sociale per giurisprudenza consolidata è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la loro facoltà di offrire la prova contraria (Cass. 24534/2017, Cass. 32959/2018, Cass. 18042/2024, Cass. 21158/2024, Cass. 26473/2024 e Cass. 10004/2025).

2.2 La giurisprudenza distingue fra annullamento per motivi di merito e annullamento per motivi formali dell'avviso societario. Un annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, estende i suoi effetti a favore di tutti i soci e quindi anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società, in quanto l'accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal soci (Cass. 40844/2021 e Cass. 34549/2024). Nel caso di annullamento per motivi formali, in via esemplificativa per inesistenza della notifica, per errata intestazione dell'avviso di accertamento o l'estinzione della società in data antecedente alla



notifica dell'avviso, la pronuncia non fa stato nei confronti dei soci.

La mancanza di un accertamento incontestabile sull'infondatezza della pretesa correlata ai ricavi non contabilizzati, impregiudicata la sorte dell'accertamento notificato alla società, può giustificare una pretesa nei confronti del socio e costituire, qualora i ricavi siano dimostrati, condizione legittimante della richiesta fiscale correlata al maggior reddito di partecipazione a carico del socio, applicata la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra bilancio (Cass. 11680/2016, Cass. 752/2021 e Cass. 10723/2021).

2.3 L'avviso di accertamento societario non era stato impugnato. Il giudice di appello ha in ogni caso ritenuto *incidenter tantum* che l'invalidità del prodromico avviso di accertamento rivolto alla società avesse pregiudicato la possibilità di un accertamento nei confronti dei soci. Considerando le ragioni per cui il giudice ha ritenuto nullo l'avviso societario, la conclusione non è condivisibile perché né la cancellazione della società dal registro delle imprese né l'invalidità della notifica dell'avviso societario avrebbero potuto pregiudicare la possibilità di accertare la distribuzione di utili extracontabili ai soci con riferimento a un anno d'imposta in cui la società era ancora attiva.

2.4 Può aggiungersi che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento dell'estinzione, aveva privato la stessa della capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l'eventuale pendenza di rapporti giuridici (Cass., Sez. U., 6070/2013, 6071/2013 e 6072/2013). Non rimaneva tuttavia preclusa la possibilità di accertare le obbligazioni tributarie che facevano capo alla società. È stato precisato con specifico riferimento al processo tributario: «[...] l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma



si trasferiscono ai soci”, discendendone “che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente”, “dovendo invece escludersi la legittimazione ‘ad causam’ del liquidatore della società estinta [...] il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale» (Cass. 9085/2025 e Cass. 16362/2020).

3. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 d.p.r. 600/73 in relazione all'art. 2945 c.c.», l'Agenzia delle entrate deduce che, ammesso l'effetto estintivo derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese, restavano rapporti giuridici pendenti per i quali l'Amministrazione poteva svolgere attività di accertamento.

4. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato, «art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 138, comma 2, c.p.c. e 140 c.p.c.», l'Agenzia eccepisce che gli atti notificati ai soci dovevano ritenersi legittimi in quanto loro notificati nelle rispettive qualità di amministratore della società e di socio.

5. Il primo e il secondo motivo devono essere rigettati per le stesse ragioni.

5.1 I motivi attengono all'avviso societario e presuppongono che i ricorrenti potessero considerarsi successori della società. I due motivi non considerano, innanzitutto, che per effetto del fenomeno successorio che si verifica al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese a subentrare nei rapporti debitori non ancora definiti, già facenti capo alla società cancellata, sono i soci che rivestivano tale qualifica al momento della cancellazione. L'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società non può produrre alcun effetto nei confronti di un socio già uscito dalla compagine societaria al momento dell'estinzione della società, anche se quel socio faceva ancora parte della compagine quando l'obbligazione tributaria era sorta (Cass. 24135/2025). L'avviso



societario non avrebbe dunque potuto essere notificato né all'ex amministratore, oramai non più legittimato a rappresentare la società dopo la sua estinzione, né all'ex socio uscito dalla compagine sociale in epoca precedente alla cancellazione, in quanto non succeduto nei debiti della società.

5.2 I due motivi non considerano, in secondo luogo, che gli avvisi impugnati non riguardano le obbligazioni tributarie della società ma le obbligazioni ai fini IRPEF di due ex soci derivanti dalla distribuzione di utili extracontabili nell'anno d'imposta 2007. Fermo quanto si è detto con riferimento all'eventuale annullamento dell'avviso societario per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria, l'accertamento nei confronti dei soci è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto. Nel procedimento che li riguarda i soci possono, infatti, contestare non solo l'avvenuta distribuzione degli utili in "nero", ma anche che si sia formato un maggior reddito in capo alla società.

6. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo, rigettati i restanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, il 19/3/2026



la Presidente
Roberta Crucitti

Numero registro generale 4726/2017
Numero sezionale 2552/2026
Numero di raccolta generale 8086/2026
Data pubblicazione 01/04/2026

